



Regolamento Elettorale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci dei rappresentati dei medici iscritti al Fondo Pensione CAIMOP (artt. 9 e 13 vigente Statuto).

Art. 1

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, almeno quattro mesi prima della scadenza del suo mandato, la data per l'elezione dei rappresentanti dei medici iscritti, in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.

Della data delle elezioni e dei relativi adempimenti, nonché delle modalità di esercizio di voto, deve essere data comunicazione agli iscritti, da diffondersi almeno sessanta giorni prima della data prevista, con la massima capillarità possibile, mediante lettera di convocazione e attraverso il sito della CAIMOP e le Fonti Istitutive della stessa.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera di indizione delle elezioni, costituisce la Commissione Elettorale, individuata nel Presidente del Fondo in carica e da tre coadiutori, di cui due effettivi e uno supplente.

I coadiutori sono individuati fra i componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 3

Le elezioni saranno svolte, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella data fissata e nel luogo fissato, nella città sede del Fondo Pensione CAIMOP.

Le operazioni di voto saranno svolte nell'arco di una sola giornata, con apertura del seggio dalle ore 9.00 e chiusura alle ore 18.00.

Possono essere votati, su apposite schede (allegati A e B), sino a quattro nominativi nella elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e sino a quattro nominativi nelle elezioni del Collegio dei Sindaci, di cui due effettivi e due supplenti, scelti fra coloro che abbiano presentato la candidatura ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4

Possono presentare la propria candidatura, come componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti i medici iscritti al Fondo Pensione Caimop, alla data in cui vengono indette le elezioni.

Gli interessati devono presentare le candidature alla Commissione Elettorale presso la sede del Fondo, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data fissata per le votazioni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredate dai titoli di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

Solo in carenza di candidati fra gli iscritti al Fondo, sono valutate fra le candidature alla carica di amministratore, anche quelle di soggetti non iscritti al Fondo, che siano in possesso dei titoli di professionalità e onorabilità previsti, purché supportate da un numero di iscritti al Fondo non inferiore a 250, mediante formale proposta sottoscritta dagli stessi.



Si possono candidare come componenti del Collegio dei Revisori, i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituito in applicazione al Decreto Legislativo n° 39/2010 , e che abbiano i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle norme vigenti.

Sono candidabili i soggetti in possesso dei requisiti contemplati dalla normativa di legge vigente sulla previdenza complementare, per la carica per cui concorrono al momento delle elezioni e per i quali non sussistano conflitti d'interesse.

Art. 5

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, nella data fissata, viene costituito il seggio elettorale formato dal Presidente e da due Scrutatori, individuati fra i medici presenti iscritti al Fondo.

A votazione conclusa, il seggio dopo aver preliminarmente verificato che il numero dei voti e delle schede corrisponda a quello delle schede rilasciate, procede allo spoglio delle stesse, redigendo un apposito verbale con i risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori.

Sulla base dei risultati elettorali e delle preferenze riportate da ciascun candidato il seggio proclama eletti, dopo aver verificato la regolarità delle votazioni, i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi.

A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.

In relazione all'elezione del Collegio dei Sindaci, saranno proclamati Sindaci effettivi i due candidati più votati e supplenti i candidati classificati al terzo e quarto posto per preferenze ottenute.

Il seggio elettorale cura anche la compilazione dell'elenco dei non eletti, secondo il numero dei suffragi ottenuti.

Il Fondo Pensione CAIMOP e le Fonti Istitutive della stessa, provvedono a comunicare i risultati delle elezioni mediante le modalità che riterranno più appropriate.

Il Presidente uscente, sentiti i neo-eletti, stabilirà la data della prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

I plichi sigillati contenenti le schede utilizzate per la votazione, sono conservate dal Fondo per il periodo di un anno dalla proclamazione degli eletti e quindi distrutte.

I verbali del seggio elettorale e gli atti relativi sono conservati dal Fondo a tempo indeterminato.

Art. 7

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.